

L'assegno divorzile, in assenza di esplicita domanda diversa, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza

Corte di Cassazione, 17 settembre 2020 n. 19330

La L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, prevede che nel caso sia stata pronunciata sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, possa disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

Ciò era avvenuto nel caso concreto, senza alcuna motivazione. La Corte d'Appello si era limitata a disporre la corresponsione dell'assegno a far data dalla domanda.

La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento la L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 art. 8 conferendo al Giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio; peraltro il Giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione.